



Destinatari:

**Provincia di Foggia**

Settore Assetto del Territorio e Ambiente

PEC: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

**Solar Italy XXIII S.r.l.**

Galleria San Babila, 4/B

CAP 20122

Milano (MI)

PEC: [solaritaly23srl@legalmail.it](mailto:solaritaly23srl@legalmail.it)

Cod. Id. OHVNFH3

Cod.prat.: 2020/00144/VIA

**Oggetto:**

Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza totale pari a 49,5 MW, sito nel comune di Candela (FG), che sarà connesso alla rete RTN in antenna a 150kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) RTN di Terna 380/150kV denominata "Deliceto", ubicata nel Comune di Deliceto (FG).

Osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi del 20.06.2022, acquisito con nota n.5825 del 30.06.2022.

Si riscontra la nota n. 0034431 del 27/06/2022, acquisita al prot.n.5825 del 30.06.2022, con la quale codesta Amministrazione Provinciale ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in modalità telematica il giorno 20 giugno 2022, rilevando in via preliminare, che, contrariamente a quanto asserito nella nota sopra citata, i contenuti del medesimo verbale non sono stati letti e approvati dai partecipanti alla riunione.

Riguardo al procedimento in oggetto si rammenta che, con nota n. prot.n.2741 del 29.03.2022 la scrivente Sezione comunicava la **completezza tecnico-amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU**, in quanto rispondente alle previsioni della "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010, precisando che avrebbe provveduto al rilascio del titolo autorizzativo a valle dell'acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ivi compreso il parere di compatibilità paesaggistica nonché giudizio favorevole ai fini V.I.A..



Nel corso della riunione di conferenza di Servizi tenutasi in data 29 marzo 2022, questa Sezione prendeva atto che il Comitato VIA provinciale aveva espresso compatibilità sotto il profilo ambientale integrando anche valutazioni tecniche in ordine all'accertamento di compatibilità paesaggistica. Pertanto questa Sezione chiedeva la conferma di tale valutazione anche in seno alla Commissione Locale del Paesaggio insediata presso lo stesso ente provinciale delegato, atteso viepiù l'impegno da parte del responsabile del procedimento provinciale di definire un provvedimento di PAUR inclusivo in modo esplicito del provvedimento paesaggistico. A seguito di tale conferma questa Sezione sarebbe stata nelle condizioni di poter chiudere il procedimento di propria competenza con gli adempimenti conseguenziali a carico del proponente.

Successivamente, in sede di conferenza di Servizi svoltasi in data 12 aprile 2022, questa Sezione rinnovava l'invito alla Provincia di Foggia, entro la data convenuta per la successiva conferenza di servizi, a rilasciare il provvedimento paesaggistico a valle della valutazione in seno alla Commissione Locale del Paesaggio, insediata presso lo stesso ente provinciale delegato, precisando che, a seguito dell'acquisizione di tale provvedimento e della ricognizione dei pareri pervenuti, sarebbe stata nelle condizioni di chiudere il procedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo di AU nell'ambito del PAUR.

Pertanto, fatti salvi i chiarimenti già richiesti, si precisa quanto di seguito:

in generale, il fatto che si possa essere in presenza di autorizzazioni comprese e coordinate nel procedimento di VIA, non fa venir meno la necessità che tali autorizzazioni siano comunque sorrette da un'autonoma attività istruttoria e che di tanto sia data opportuna evidenza nell'atto conclusivo.

Dare opportuna evidenza dello status istruttorio della dichiarata "compatibilità paesaggistica", ovvero se esso sia occorsa in termini di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D Lgs 42/2004 e dell'art.90 delle NTA del PPTR o in termini di semplice accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR, **diventa necessario per comprendere se**, in base all'approfondimento istruttorio condotto da codesto ente provinciale, **siano intervenuti i termini dell'uno o dell'altra**, circostanza che non può restare oscura a questo Ufficio che rilascia l'atto di propria competenza solo in presenza di **inequivocabili presupposti di compatibilità ambientale e paesaggistica** (rif. D Lgs 387/2003, art.12, comma 3).

La persistente ambiguità sul punto da parte di codesto ente delegato, essa da sola, sta comportando l'assenza dei presupposti per la chiusura favorevole del procedimento di AU, oltre che risultare indizio di un incompleto esercizio delle delega regionale ex Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20.



Né può essere relegata a questa Sezione alcuna propria autonoma interpretazione degli atti o di quali siano state le valutazioni effettuate in quest'ambito, non tanto nel merito tecnico dal quale questo Ufficio potrebbe ritenersi in disparte, in ragione delle competenze delegate, quanto nella forma giuridica (in altre parole, se non è chiaro se la determinazione provinciale di VIA abbia inteso coordinare o sostituire un' autorizzazione paesaggistica piuttosto che un atto di accertamento, è del tutto consequenziale che questo non sarà transitivamente chiaro neanche nel provvedimento di autorizzazione unica di competenza di questo Ufficio).

Atteso che porzioni di impianto potrebbero interessare vincoli del PPTR e che, quindi, vi siano concreti indizi che dovesse rendersi necessaria **una autorizzazione paesaggistica**, pur eventualmente coordinata nel provvedimento di VIA, piuttosto che una mera attestazione di compatibilità come quella fornita, **salvo che codesta Provincia non intenda meglio motivare su base istruttoria le conclusioni a cui è addivenuta**, piuttosto che limitarsi a stringati riscontri, essendo pacifico l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e avuto riguardo alla circostanza per cui l'art. 146 D.Lgs 42/2004 qualifica l'autorizzazione paesaggistica come *"atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico"*.

Si resta pertanto in attesa di una doverosa precisazione in tal senso, rimarcando come i ritardi nella conclusione del procedimento, restano ascritti al mancato o non esaustivo riscontro sul punto da parte di codesta autorità competente e non possono in alcun modo essere imputati alla scrivente Sezione per il mancato rilascio, sin qui, del titolo di autorizzazione unica, per quanto evidenziato e qui nuovamente richiesto.

**Il Funzionario Istruttore**

Valentina Benedetto

**Il Dirigente della Sezione**

Angela Cistulli